

	COMUNE DI GENOVA	
	Contratto fra la Società/Impresa/Associazione/Consorzioper	
	l'espletamento dei servizi inerenti la gestione del Parco Storico di Villa	
	Duchessa di Galliera a Genova Voltri.	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilatredici il giorno () del mese di	
	in Genova, in una delle sale del Palazzo Comunale, posto in Via Gari-	
	baldi al civico numero nove.	
	INNANZI A ME -	
	sono comparsi	
	PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova Via	
	Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, (di seguito Comune)	
	rappresentato da..... nat..... a, domi-	
	ciliat.. presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente della Dire-	
	zione	
	E PER L'ALTRA PARTE - con sede in,	
	Partita IVA n. Codice Fiscale e iscrizione al Registro	
	delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato	
	ed Agricoltura di Genova n.-	
	(di seguito Società/Impresa/Associazione/Consorzio) - rappresentata	
	da, nat..... e domiciliato presso la se-	
	de della Società/....., nella qualità di munito degli i-	
	donei poteri a quanto infra.	
	OPPURE IN CASO DI PROCURATORE	
	1	

	Procuratore Speciale munito degli idonei poteri a quanto infra in forza	
	di procura speciale/generale rilasciata con atto autentificato nelle firme/	
	a rogito dalla Dott. Notaio in, iscritta presso il Col-	
	legio Notarile di Milano in data2012 rep. che in copia su	
	supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto	
	cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 82/2005, si allega al pre-	
	sente atto sotto la lettera "A".	
	IN CASO DI RTI	
	- tale Società compare nel presente atto in proprio e in qualità	
	di capogruppo mandataria del Raggruppamento temporaneo tra le	
	Società:	
	- Società come sopra costituita capogruppo manda-	
	taria esecutrice	
	del %	
	- Società con sede Via C.A.P. Codice Fisca-	
	le e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera	
	di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di n. man-	
	dante esecutrice del %;	
	- tale costituita ai sensi della vigente normativa con contratto di man-	
	dato collettivo speciale gratuito, irrevocabile con rappresentanza au-	
	tentificato nelle firme dal Dott. Notaio in iscritto nel ruolo	
	dei Distretti Notarili Riuniti di in data Repertorio n.	
	Raccolta n. registrato all'Ufficio delle Entrate di in data	
	. n. – serie - che in copia su supporto informatico conforme	
	2	

	giudicato definitivamente la concessione di servizi di cui trattasi alla	
	Società/Impresa/Associazione/Consorzio.....;	
	- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 79, comma 5,	
	lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006;	
	Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del pre-	
	sente contratto, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano	
	quanto segue.	
	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
	Articolo 1 - Oggetto del contratto	
	Il Comune come sopra rappresentato, esperiti gli adempimenti dispo-	
	sti dal Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i., esple-	
	tate le verifiche relative all'accertamento dei requisiti soggettivi di cui	
	all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed acquisita la documenta-	
	zione indicata nel Capitolato d'Oneri affida in concessione, ai sensi	
	dell'art. 30 del D.lgs. n. 163/2006, alla Socie-	
	tà/Impresa/Associazione/Consorzio, che come sopra costituita, accet-	
	ta senza riserva alcuna, il servizio di gestione del Parco Storico di Vil-	
	la Duchessa di Galliera a Genova Voltri.	
	Articolo 2 - Concessione e destinazione d'uso del compendio	
	immobiliare e restituzione della struttura	
	Strumentalmente all'espletamento dei servizi il Comune di Genova as-	
	sente in concessione alla Società/Impresa/Associazione/Consorzio	
che, come sopra rappresentata accetta il compendio immobiliare	
	(complesso di beni immobili e mobili) di Civica proprietà, denominato	
	4	

	Si considera anno di attività il periodo di 365 (trecentosessantacinque)			
	giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle aree.			
	Allo scadere del termine della concessione, salvo diversa determinazione appositamente comunicata dalla C.A., il Concessionario dovrà lasciare libera da persone e cose di sua proprietà l'area che è stata oggetto della concessione.			
	In ogni caso, qualora allo scadere del contratto si rendesse necessario proseguire le attività sino al completamento delle procedure per la selezione di un nuovo Concessionario, lo stesso è obbligato a proseguire l'erogazione del servizio alle medesime condizioni del contratto precedente.			
	Articolo 4 - Valore della concessione e gestione dei rapporti economico finanziari			
	1. Il valore presunto della Concessione, per la durata di anni nove, ammonta	complessivi	EURO	878.383,23
	(ottocentosettantottomilatrecentoottantatre/23) oltre I.V.A. determinato secondo quanto indicato all'art. 6, comma 2 del Capitolato d'Oneri.			
	Il Concessionario si obbliga nei confronti del Comune di Genova a corrispondere quanto di seguito indicato:			
	a. Euro 22.483,00/anno (ventiduemilaquattrocentottantatre/00/anno) oltre I.V.A. a titolo di canone concessorio annuale per l'uso degli immobili di proprietà comunale; tale importo è stato calcolato sulla base			
	7			

	della destinazioni attuali degli immobili e sarà soggetto	
	all'aggiornamento annuale in base agli indici ISTAT. La percentuale di	
	applicazione della variazione dell'indice ISTAT è pari al 75%.	
	b. Euro 8.186,41 (ottomilacentottantasei/41) oltre I.V.A., a titolo di rim-	
	borso dei canoni di locazione relativi ai locali di proprietà del Pio Istitu-	
	to Negrone Durazzo Brignole Sale (in locazione al Comune di Geno-	
	va), importo costituito rispettivamente da Euro 2.316,41/anno (duemi-	
	latrecentosedici/41) per il Giardino all'Italiana ed Euro 5.870,00 (cin-	
	quemilaottocentosettanta/00) per il Teatro Storico; i suddetti canoni di	
	locazione saranno aggiornati annualmente secondo quanto previsto	
	dal contratto di locazione stipulato dalla C.A. e dal Pio Istituto Negrone	
	Durazzo Brignole Sale, in data 23/04/2007, regolarmente registrato il	
	10/05/2007 al n°4207I.	
	2. Il Comune di Genova riconosce a favore del Concessionario, a titolo	
	di prezzo, per i primi tre anni di attività, oltre agli importi di cui al com-	
	ma 1. lett. a) e b) del presente articolo, sempre a titolo di prezzo, an-	
	che Euro...../anno (...../anno) oltre I.V.A. - importo che risulta dal	
	ribasso di gara sul prezzo pari a Euro 27.049,18/anno (ventisette-mila-	
	quarantanove/18/anno) oltre I.V.A, quale sostegno allo start up al fine	
	di garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione.	
	3. Il Comune di Genova riconosce altresì al Concessionario, ad ulterio-	
	re titolo di prezzo, il parziale rimborso delle utenze, fino ad un consu-	
	mo massimo ammontante a Euro 5.737,00/anno (cinquemilasettecen-	
	totrentasette/00/anno) oltre I.V.A, relativo alle utenze presenti negli	
	8	

	Ai fini dei pagamenti di cui al comma precedente, si considera “anno di attività” il periodo di 365 (trecentosessantacinque/00) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna delle aree.	
	Ciascun pagamento è comunque subordinato:	
	- all’attestazione da parte del Settore di competenza della C.A. dell’effettivo svolgimento del servizio e delle attività secondo il Capitolato e l’offerta tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara, nonché secondo il programma di cui all’articolo 13 del Capitolato stesso;	
	- all’acquisizione del D.U.R.C. del Concessionario, laddove necessario per legge.	
	Relativamente alle utenze, il Concessionario dovrà provvedere a proprie spese:	
	- al pagamento degli oneri derivanti dall’attivazione/volturazione dei contratti relativi alle utenze;	
	- ad ogni spesa afferente le utenze (acqua, energia elettrica, gas, metano, ecc.) e ad ogni tributo facente carico all’affidatario per l’esercizio dell’attività in oggetto, nonché quant’altro correlato al compendio immobiliare in concessione, fatto salvo quanto specificatamente previsto al comma 4 del presente articolo.	
	Il Concessionario si impegna a corrispondere il rimborso del canone annuo di locazione di cui al comma 1. lett. b) del presente articolo, a partire dal quarto anno di esercizio, anche nel caso in cui a causa di ritardi nel rilascio di eventuali licenze e/o autorizzazioni, qualora il	
	11	

	materialmente non allegato. Sono fatte salve, in quanto applicabili alla	
	concessione di servizi di cui trattasi le disposizioni del Codice Civile.	
	La partecipazione alla selezione equivale a dichiarazione di perfetta	
	conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, del-	
	la Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavo-	
	ri pubblici e di servizi pubblici, nonché della completa accettazione di	
	tutte le norme che regolano la presente concessione.	
	Per quanto riguarda gli oneri e gli obblighi a carico del Concessionario,	
	si rimanda a quanto previsto dal Capitolato d'Oneri, parte integrante	
	del presente contratto.	
	In particolare, il Concessionario provvede, direttamente a sua cura e	
	spese, alla manutenzione ordinaria dell'intero compendio immobiliare,	
	nonché dei beni mobili ed immobili in dotazione alla struttura ed alla	
	sostituzione di quelli eventualmente danneggiati o usurati in modo da	
	non risultare più utilizzabili nel periodo di durata della gestione, indi-	
	pendentemente dalla causa che abbia provocato il danneggiamento.	
	Ai sensi di quanto previsto al precedente periodo, il Concessionario	
	effettua un costante monitoraggio dello stato delle strutture del com-	
	pendio, dei suoi apparati, dei beni mobili ed immobili e delle strutture	
	funzionali ad esso afferenti.	
	Le parti si danno reciprocamente atto che qualora il Concessionario	
	ritenga opportuno, per esigenze funzionali alla gestione del servizio,	
	eseguire interventi sulle aree, sugli edifici, negli spazi e nei locali	
	all'interno del compendio, gli stessi dovranno essere preventivamente	
	14	

	- adempiere a quanto previsto all'artt. 50 e 51 del Capitolato d'Oneri per ciò che concerne la gestione del Teatro Storico;	
	- corrispondere alla Civica Amministrazione, a partire dal quarto anno, il canone concessorio ed i rimborsi dei canoni di locazione relativi ai Giardini all'Italiana ed al Teatro Storico di proprietà del Pio Istituto Negrone Durazzo Brignole Sale;	
	- garantire l'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; in particolare, deve assumere dettagliate informazioni sui rischi specifici inerenti all'espletamento dei servizi di cui trattasi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24 del Capitolato d'Oneri;	
	- provvedere al pagamento degli oneri relativi alla volturazione delle utenze così come previsto dall'art. 7 del Capitolato d'Oneri;	
	- provvedere al pagamento delle utenze secondo quanto indicato all'art. 4 del presente contratto;	
	- garantire l'osservanza di tutte le disposizioni in materia di beni culturali di cui al D. Lgs. 42/2004;	
	- adempiere all'osservanza delle norme di legge e regolamenti vigenti per quanto previsto in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza.	
	Art. 6 - Responsabilità del Concessionario	
	Il Concessionario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite nel Capitolato, nonché	
	16	

	dell'ottemperanza al contratto ed a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di appalti e diritto al lavoro.	
	Il Concessionario ha l'obbligo di fornire all'Amministrazione concedente, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad appurare l'effettività di tale ottemperanza.	
	L'aggiudicatario è inoltre responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone, e/o opere, materiali, etc. di proprietà della Civica Amministrazione che a giudizio della Direzione Manutenzione Infrastrutture risultassero causati dal personale dipendente dell'aggiudicatario stesso, anche nel caso di danni prodotti da negligenza ovvero da una non corretta custodia.	
	In ogni caso il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento di quanto danneggiato (oggetti ecc.) ed alla riparazione o sostituzione delle parti o della intera struttura deteriorata.	
	Nel caso di verifica di responsabilità, con dolo o colpa, a carico del Concessionario per danni e/o furti di opere, materiali, etc. di proprietà della Civica Amministrazione, quest'ultima si riserva la facoltà di recedere dal contratto, fatta salva l'eventuale responsabilità penale e senza pregiudizio per l'esercizio delle azioni risarcitorie.	
	Qualora nel corso dell'esecuzione dei servizi si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il Concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione alla Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico e comunque prestarsi e rendersi dispo-	
	17	

	nibile all'effettuazione di tutti gli accertamenti del caso ritenuti neces-	
	sari.	
	Art. 7 - Oneri e Obblighi del concedente	
	Per quanto riguarda gli oneri e gli obblighi a carico del Concedente, si	
	rimanda nel dettaglio a quanto previsto dal Capitolato d'Oneri, parte	
	integrante del presente contratto.	
	Il Concedente si obbliga in particolare:	
	- a consegnare il compendio oggetto del servizio di cui alla presente	
	concessione come disciplinato all'art. 11 del Capitolato d'Oneri;	
	- a consegnare al concessionario, all'atto del verbale di consegna, tut-	
	ta la eventuale documentazione tecnica relativa agli immobili, mobili	
	ed impianti;	
	- a provvedere alla volturazione delle utenze nei confronti del Conces-	
	sionario, il quale dovrà sostenere i relativi oneri di cui all'art. 7 del Ca-	
	pitolato d'Oneri;	
	- a corrispondere il "prezzo" al Concessionario, per i primi tre anni e	
	rimborsare le utenze secondo quanto previsto all'art. 4 del presente	
	atto;	
	- a provvedere al pagamento delle utenze relative ai consumi idrici del	
	Parco Storico, del Giardino all' italiana e della mandria di daini nei limi-	
	ti indicati art. 7, comma 4. del Capitolato d'Oneri;	
	Articolo 8 - Cauzione definitiva	
	Il Concessionario a garanzia di tutti gli obblighi ad esso derivanti	
	dall'applicazione del Capitolato d'Oneri e di tutte le norme contrattuali	
	18	

	e quindi della perfetta esecuzione dei servizi, la Società/Impresa/Associazione/Consorzio ha presentato polizza fidejussoria/fidejussione bancaria della Società - e-	
	messa in il con il n..... per l'importo pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) avente validità fino al	
	Detta garanzia (cauzione), preve eventuali necessarie proroghe è prevista e disciplinata all'art. 9 del Capitolato d'Oneri.	
	La garanzia sarà di durata annuale con proroghe automatiche di anno in anno, fino alla scadenza della concessione; non si applicano gli aumenti percentuali della cauzione previsti in caso di ribasso di gara superiore al 10%.	
	La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento da parte della C.A., che aggiudica la Concessione al concorrente che segue nella graduatoria.	
	La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo al termine dell'esecuzione del contratto.	
	Si applica l'art. 75 comma 7 del D.lgs n°163/2006 e s.m.i.	
	Il Comune può richiedere al Concessionario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua d'ufficio a valere sui ratei di prezzo/canone da corrispondere al Concessionario.	
	La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività	
	19	

entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva deve permanere nella misura iniziale prevista fino alla data di emissione dell'attestato di buon esito o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione della concessione.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme dovute dal concessionario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

La C.A. ha diritto di valersi della cauzione nel caso di maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione della concessione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario; inoltre è previsto altresì da parte della C.A. il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Resta in ogni caso convenuto che qualora si verificassero inadempienze da parte del Concessionario si procederà senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario all'incameramento della cauzione fermo restando il diritto dalla C.A. al risarcimento dei maggiori danni che da dette inadempienze potessero derivare.

Art. 9 - Personale impiegato nella gestione del Parco Storico

	crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.	
	Nel caso in cui il Concessionario per lo svolgimento di alcuni servizi di particolari capacità tecniche o attrezzature si avvalga di soggetti terzi, questi dovranno essere comunicati alla C.A. ed essere in possesso di capacità tecnica e di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e dovranno essere iscritti alla C.C.I.A. ed in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.	
	Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere dimostrato al Concessionario che potrà sospendere i pagamenti previsti dal presente contratto fino all'esibizione della predetta documentazione.	
	Il Comune provvederà ai pagamenti dovuti al Concessionario, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante il corretto adempimento delle obbligazioni di cui sopra.	
	Art. 10 - Rappresentante del Concessionario, domicilio e “curatore scientifico”	
	Il Concessionario elegge il domicilio nel luogo nel quale si svolge il servizio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione relativa al contratto.	
	La Società/Impresa/Associazione/Consorzio..... ha nominato persona idonea, quale incaricata di rappresentare il Concessionario presso la Civica Amministrazione, il Sig.....nato ail....., sotto la cui cu-	
	22	

	ra, direzione e responsabilità verrà data esecuzione al contratto, che potrà venire sostituita in caso di impedimento da altra persona purchè munita dei requisiti richiesti. L'eventuale variazione della persona che rappresenta il Concessionario deve essere comunicata alla C.A. in conformità all'articolo del presente atto.	
	Il Concessionario ha altresì individuato quale "curatore scientifico", così come previsto all'art. 12 del Capitolato d'Oneri, il Sig. nato ail....., in possesso di idoneo titolo di studio.	
	Articolo 11 - Controlli e Verifiche	
	I controlli e le verifiche sono effettuate dal Responsabile del Procedimento, rispetto agli obblighi derivanti dall'applicazione del Capitolato d'Oneri, attraverso visite ispettive programmate, alla presenza del rappresentante del Concessionario di cui all'art. 10 - preventivamente informato - e di un altro rappresentante del Comune.	
	Delle verifiche viene redatto apposito verbale, attestante le modalità di svolgimento e gli esiti della verifica, sottoscritto da tutti i presenti.	
	All'atto della sottoscrizione, la Società può effettuare le contestazioni ritenute opportune.	
	Art. 12 - Facoltà sostitutiva da esercitarsi da parte della Civica Amministrazione	
	In caso di inerzia o cattiva gestione del concessionario, qualora ricorrano situazioni che richiedono un intervento a difesa del pubblico interesse, la C.A. (concedente) si riserva in ogni caso di procedere d'ufficio a sanare i disservizi riscontrati, e quindi la facoltà di sostituirsi	
	23	

al Concessionario con eventuale decurtazione del prezzo da erogare oppure imputando al Concessionario ogni maggior onere sostenuto dalla stessa.

Arti. 13 - Penali

Il Comune che, a tutela delle norme contenute nel Capitolato d'Oneri, sulla base delle verifiche di cui all'art.19, dei registri delle attività e dei registri delle manutenzioni di cui all'articolo 18, delle relazioni di cui all'articolo 20, degli obblighi di cui all'art. 50, nonché sulla base delle segnalazioni dei fruitori del Parco Storico e di autonomi controlli e valutazioni, rilevi inadempienze da parte del Concessionario nell'attuazione della gestione, contesta i fatti per iscritto al Concessionario e assegna un congruo termine per l'adempimento.

Resta ferma l'applicazione automatica delle seguenti penali:

- mancato svolgimento delle attività programmate: € 50 per ogni attività non svolta;

- mancato o insufficiente svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria: penale graduata da € 50 a € 200 in relazione alla gravità dell'inadempimento e con riferimento agli obblighi previsti da ogni singolo articolo del capitolato;

- esecuzione di interventi sulla vegetazione del Parco Storico e sugli edifici in uso non autorizzati e/o non conformi alle norme in vigore e al presente Capitolato: penale graduata da € 200 a € 400 in relazione alla gravità dell'inadempimento, fatti salvi il risarcimento dell'eventuale danno arrecato alla vegetazione, da calcolarsi sulla base dei criteri del

	<p>“Regolamento comunale del Verde”, ed il risarcimento dei danni arrecati agli immobili, sulla base di apposita perizia tecnica, a firma di tecnico abilitato.</p>	
	<p>- per quanto concerne la gestione del Teatro Storico, in ottemperanza alle disposizioni del Capitolato e/o mancato rispetto degli obblighi contrattuali: penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 400,00.</p>	
	<p>L'applicazione delle penali per inadempimento contrattuale di cui sopra non è sostitutiva delle sanzioni discendenti da qualsiasi altra norma legislativa e regolamentare vigente ed attinente alle fattispecie in questione.</p>	
	<p>L'applicazione delle penali è demandata al Dirigente, su proposta motivata del Responsabile del Procedimento, e sarà disposta tramite determinazione dirigenziale e notificata al Concessionario. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento di crediti oppure verrà escusso dalla cauzione definitiva, successivamente all'adozione del provvedimento stesso.</p>	
	<p>In caso di persistente inadempienza degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario, si procederà alla risoluzione ai sensi del successivo art. 15 del presente contratto.</p>	
	<p>Non è comunque precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto</p>	
	<p>25</p>	

	alla corretta erogazione dei servizi. In tal caso l'importo della penale	
	verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più	
	assimilabile, o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di Euro	
	50,00 ed un max di Euro 400,00 in base ad indicatori di gravità che	
	verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di	
	contestazione alla Società/.....	
	Se entro i dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione, la	
	Società non fornisce alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero	
	qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà	
	le penali previste.	
	Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari	
	Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n.	
	136/2010 e s.m.i. il C.I.G. attribuito alla gara é	
	
	Relativamente all'Impresa Capogruppo/ Mandante, i pagamenti in con-	
	to prezzo saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario /	
	postale presso la Banca /Posta "....." - Agenzia n. ... - di	
	- Codice IBAN non dedicato/dedicato in via esclusiva alle com-	
	messe pubbliche ai sensi del comma 1 art. 3 del D.Lgs, n. 163/2006 e	
	s.m.i..	
	Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario	
	sono:	
 nato a il Codice Fiscale	
	
	26	

	La Società s'impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati.	
	La stessa, si assume gli obblighi di tracciabilità contenuti nella Legge n. 136/2010 così come modificata dalla Legge numero 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del Decreto legge n. 187/2010.	
	Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi alla presente concessione devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.	
	In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla concessione di cui trattasi; gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto il codice identificativo gara (CIG) di cui al presente articolo.	
	Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila EURO, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, prov-	
	27	

vederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso "Equitalia S.p.A".

L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Articolo 15 - Risoluzione della concessione per inadempimento

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto della presente concessione, ai sensi dell'art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;

c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;

d) transazioni di cui alla presente concessione non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri

	strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010;.	
	Il contratto verrà altresì risolto di diritto:	
	a) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente, e qualora emerga, per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;	
	b) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto, e di cui lo stesso venga a conoscenza.	
	Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.	
	La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell' inadempimento.	
	Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 del codice Civile le seguenti:	
	a) dopo tre contestazioni ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, ferma restando l'applicazione delle penali previste dall'art. 13;	
	29	

	Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi	
	su eventuali crediti del Concessionario nonché sulla cauzione, senza	
	necessità di diffide o di autorizzazione della stessa.	
	In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà,	
	tramite propri periti, una stima dei beni e dei servizi forniti nonché dei	
	beni e dei servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.	
	Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contradditto-	
	rio con il rappresentante del Concessionario e le risultanze dello stes-	
	so verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.	
	Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e conse-	
	quenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico del Conces-	
	sionario.	
	In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incamera-	
	mento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i	
	danni eventualmente patiti, ivi compresa l'eventuale esecuzione in	
	danno.	
	Art. 16 - Risoluzione per mutuo consenso	
	Le parti si riservano la facoltà di risolvere il presente contratto per mu-	
	tuo consenso allo scadere del terzo anno di gestione, ai sensi dell'art.	
	1372 del Codice Civile, qualora abbiano verificato in contraddittorio	
	che non sussiste l'equilibrio economico-finanziario della gestione.	
	Articolo 17 - Recesso unilaterale del concedente	
	La C.A. si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente	
	contratto, per motivate ragioni, sulla base di sopravvenuto interesse	
	31	

- polizza assicurativa nella forma Contractors All Risk (C.A.R.) a copertura dei danni subiti dalla C.A. per l'importo assicurato pari ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00);

- polizza assicurativa per danni causati a terzi (R.C.T.) e per danni causati ai propri operatori (R.C.O.);

Art. 19 - Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. Se questa si dovesse verificare la C.A. concedente avrà facoltà e diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa del Concessionario, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Art. 20 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti:

- il Capitolato d'Oneri e la documentazione allegata:

“PLANIMETRIA GENERALE - Aree in gestione e destinazioni d'uso” di cui all'ALLEGATO 1;

“PLANIMETRIA GENERALE - Previsioni ed intensità manutentive delle aree di gestione” di cui ALLEGATO 2;

fascicolo relativo a: “Pratica VVF n.ro 121220” a firma dell'arch. Brunella Savino;

	- l'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara dalla Società/Impresa/Consorzio/Associazione.....	
	Art. 21 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.	
	Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Capitolato Speciale si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre al Capitolato Generale degli Appalti e delle Forniture del Comune di Genova, nonché al Codice Civile.	
	Art. 22 - Trattamento dati personali e sensibili	
	La Società/Impresa/Associazione è individuata quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. N. 196/2003 dei dati personali e/o sensibili inerenti gli utenti di cui possa eventualmente venire in possesso nell'esecuzione dei servizi, secondo quanto stabilito da D. Lgs. N. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.	
	La Società comunica che è stato formalmente nominato per gli adempimenti di cui al presente articolo il Sig.....	
	Art. 23 - Definizione delle controversie e Foro competente.	
	L'organismo responsabile delle procedure di ricorso è: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 – 16100 GENOVA, tel. 01037.62.09.	
	I termini di presentazione del ricorso: sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.	
	Qualora non si proceda ad accordi transattivi, la definizione di tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti derivanti dall'esecuzione, dall'interpretazione, dallo scioglimento del contratto	
	34	

saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Art. 24 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) e comprese quelle occorse per la procedura aperta sono a carico della Società/Impresa/Associazione che, come sopra costituita, vi si obbliga.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; (EVENTUALE: inoltre le Parti richiedono l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 in quanto la Cooperativa Sociale di cui al presente atto è ONLUS di diritto ai sensi dell'art.10 - comma 8 - del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997)

Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e le Parti, avendone preso visione, col mio consenso, mi dispensano dal darne lettura.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto da me redatto su supporto informatico non modificabile e letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, alle parti comparenti, le quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma elettronica (acquisizione digitale di sot-

toscrizione autografa). Dopo di che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle parti.

Per il Comune di Genova

.....

Per la Società/Impresa/Consorzio/Associazione

.....

Dottor (sottoscritto digitalmente)